



COMUNE DI BRESIMO

Fr. Fontana Nuova, 1
38020 Bresimo (TN)
Tel. 0463/539060 Fax 0463/539061
C.F. 83003580228
www.comun.bresimo.tn.it
c.bresimo@comuni.infotn.it

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che “l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell’art. 24 della citata legge provinciale sancisce:

“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall’articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest’articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell’articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell’attività svolta nonché all’accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”

L’art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d’intesa con la Provincia; l’individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d’Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMM 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella cognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l’Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 14 dicembre 2010 è stata approvata la cognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Bresimo ed autorizzazione al loro mantenimento ai sensi dell’art.3 comma 27-29, della legge 24 dicembre 2007 n.244. In particolare, risultavano le seguenti partecipazioni:

Ragione sociale	Tipo	Data inizio	Data fine	% Partecipazione	Finalità
B.I.M.	Consorzio	29/12/1955	ILLIMITATA	0,78	Art. 1, comma 14 della Legge 27.12.1953 n. 959
Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa	Società Cooperativa	25/10/2004	31/12/2054	0,22%	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
Consorzio dei Comuni Trentini	Società	25/10/1996	31/12/2050	0,42	Produzione di servizi ai soci – supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie locali
Consorzio di Custodia Forestale tra i Comuni di Cis, Cagnò, Revò, Romallo, Bresimo e le ASUC di Livo, Pregheña, Mione e Corte, Marcena, Mocenigo e Lanza	Consorzio	05/03/1972	ILLIMITATA	20,26	Servizio di vigilanza boschiva per i comuni consorziati
Noce Energia Servizi SPA	Società	26/10/2004	31/12/2050	0,43	Attività connesse alla distribuzione dell’energia elettrica
Informatica	Società	21/10/2010	31/12/2050	0,0023	Produzione di servizi ai soci

Trentina s.p.a.					
Società Idroelettrica del Medio Barnes	Società s.r.l.			60,00	La produzione e la partecipazione pro-quota tra i soci dell'energia elettrica e della potenza prodotta

Con il medesimo atto il Consiglio comunale autorizzava il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Bresimo in tutte le società ivi elencate poiché aventi per oggetto lo svolgimento di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008 come modificato dall'art.71 della legge 18 giugno 1009, n.68.

Successivamente a tale deliberazione:

Con delibera consigliare n. 1 del 23.02.2011 si approvava il nuovo statuto societario della Società Idroelettrica del Medio Barnes e con la stessa veniva deliberata la cessione da parte del Comune di Bresimo di alcune quote della Società medesima rimanendo socio con la quota del 50,01%.

Con delibera dell'assemblea straordinaria del 16 gennaio 2015, prot. n. 498 di data 26.03.2015 la N.E.S. è stata sciolta e posta in liquidazione.

Con nota di data 25.03.2015 pervenuta il 26.03.2015 il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento BIM dell'Adige comunicava che lo stesso non rientra nel Piano di razionalizzazione società e partecipazioni societarie (art. 1 comma 611 della legge 190/2014)

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alle prescrizioni di cui al sopra richiamato art.1 comma 611 lettere a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge quanto segue:

Le partecipazioni societarie del Comune di Bresimo nelle seguenti società: Trentino Trasporti Spa, Informatica trentina Spa riguardano SOCIETA' DI SISTEMA .

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagnia significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodomica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Bresimo è di minima entità e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Le attività espletate dalle società Trentino Trasporti Spa, Informatica trentina Spa, Consorzio dei Comuni trentini sono da ritenersi indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente anche alla luce del programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7 agosto 2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione).

Dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Trasporti Spa e Informatica trentina S.p.a. si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla PAT, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione.

Per quanto riguarda la partecipazione del comune al Consorzio dei Comuni trentini Soc. Coop, si ricorda che il Consorzio ai sensi dell'art. 1bis, lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n.7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (l'ANCI) e l'Unione nazionale comuni enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art.22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di

risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda l’Azienda per il turismo Val di Non, si evidenzia che la stessa svolge un ruolo strategico per garantire adeguato sviluppo socio economico e svolge attività in un settore in cui il Comune non ha competenze specifiche e pertanto risulta indispensabile allo scopo. Peraltra, la partecipazione del Comune è assolutamente minimale con una quota pari al 0,20% del capitale.

Pur non essendo una partecipazione azionaria, per inciso si sottolinea che per quanto riguarda l’adesione al Consorzio di vigilanza boschiva, la PAT ha stabilito lo scioglimento dei Consorzi entro l’anno con la legge finanziaria per il 2015.

Per quanto riguarda la partecipazione nella Società Idroelettrica del Medio Barnes, richiamati:

- l’art. 3, comma 27 della Legge 24.12.2007 n. 244 – finanziaria 2008 – come modificato dall’art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009, e dall’art. 71, comma 1,
- legge n. 69 del 2009) che recita: *”Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,*
- *n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;*
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l’art. 3 comma 28 della suddetta legge come modificato dall’art. 19, comma 2, legge n. 102 del 2009) recita: *”L’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti”.*
- l’art. 3, comma 29 della legge 24.12.2007 n. 244 - finanziaria 2008 – così come modificato dall’art. 71, comma 1 della legge 69/2009 poi dall’art. 20-bis della legge n. 89 del 2014) che recita *”Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L’obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell’articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.*

Fermo quanto precede, va poi sottolineato che nella Regione a Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige vigono norme peculiari in materia di produzione di energia atteso che:

- 1) con riferimento alla produzione di energia idroelettrica l’art. 13 dello Statuto Speciale del trentino Alto Adige, di cui al DPR n. 670/72 recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”, stabilisce al quarto comma che “Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle provincie di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall’ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato e d’intesa con la provincia territorialmente interessata”;
- 2) con riferimento in generale all’esercizio di tutte le attività nel settore dell’energia l’art. 1 del DPR n. 235/1977, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia”, stabilisce che *”1. Fermo restando quanto disposto dagli art. 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché dall’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle provincie di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei*

servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

- di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;

- di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'Enel s.p.a., i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli venti impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché l'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonché le loro imprese. Per società degli enti locali e per società di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali e gli enti di cui all'articolo 10 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale”

Si può, quindi, fondatamente sostenere che la produzione di energia, in particolare idroelettrica, rientra tra le funzioni che gli enti locali stanziati nella Regione Trentino – Alto Adige possono legittimamente esercitare ai sensi dello Statuto Speciale della Regione e delle relative norme di attuazione.

Alla luce di quanto sopra, si conferma in toto la volontà dell'amministrazione di mantenere le suindicate partecipazioni societarie.